

Unità E1

Diritto e Informatica

Software di pubblico dominio

- Il programmatore diviene automaticamente il proprietario del codice che scrive e gode dei vantaggi del **diritto d'autore**.
- Il *Public Domain Software* ha la caratteristica di essere oggetto di **rinuncia** da parte dell'autore dei diritti d'autore.
- In questo caso si dice che il software è stato reso di **pubblico dominio** e chiunque può prendere i sorgenti e gli eseguibili del programma e utilizzarli a piacimento.
- I software di pubblico dominio sono in genere rilasciati sia in versione sorgente sia eseguibile.

Freeware

- Software che viene distribuito in modo gratuito.
- È distribuito indifferentemente con o senza codice sorgente, a totale discrezione dell'autore e senza alcun obbligo al riguardo.
- È sottoposto esplicitamente ad una licenza che ne permette la redistribuzione gratuita.
- Il software freeware viene concesso in uso senza alcun corrispettivo, ed è liberamente duplicabile e distribuibile.

Shareware

- Il software shareware viene rilasciato gratuitamente, solo in versione eseguibile, ma con l'impegno morale, da parte dell'utente, di pagare dopo un periodo di prova il costo di una licenza, che solitamente è molto contenuto.
- Il software shareware è un modo per lo sviluppatore di promuovere il proprio lavoro.
- Spesso, per incoraggiare il successivo pagamento, l'autore rilascia una versione ridotta in funzionalità, con l'impegno di fornire quelle aggiuntive all'atto del pagamento della licenza.
- È un modello di business, che però si scontra spesso con la moralità delle persone, che preferiscono non pagare la licenza d'uso del programma, anche se continuano a usarlo.

Open source

- Disponibilità del codice sorgente, e possibilità di creare prodotti derivati a partire da quel sorgente, da rilasciare sotto la stessa licenza del software originale.
- La collaborazione di più parti (in genere libera e spontanea) permette al prodotto finale di raggiungere una complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un singolo gruppo di lavoro.
- I software open source attualmente più diffusi sono Firefox, OpenOffice, 7-Zip
- La comunità open source è molto attiva, comprende decine di migliaia di progetti.

Copyleft

- Assicura che i prodotti derivati da un lavoro coperto da licenza rimangano liberi (cosa che non è obbligatoria in un approccio "open source").
- Se il concessionario di un lavoro coperto da copyleft distribuisce dei lavori derivati che non sono coperti dalla stessa licenza copyleft, allora dovrà affrontare delle conseguenze legali.

GNU Free Documentation License (GNU FDL)

- È una licenza di copyleft per contenuti liberi, creata dalla Free Software Foundation per il progetto GNU.
- È stata creata per distribuire la documentazione di software e materiale didattico. Stabilisce che ogni copia del materiale, anche se modificata, deve essere distribuita con la stessa licenza.
- Tali copie possono essere vendute e, se riprodotte in gran quantità, devono essere rese disponibili anche in un formato che faciliti successive modifiche.
- Wikipedia è la più grande raccolta di documentazione che utilizza questo tipo di licenza.

Progetto GNU



- GNU è un acronimo ricorsivo e significa GNU is Not Unix (ovvero "GNU non è Unix").
- Scopo ultimo del progetto GNU (si pronuncia /'gnu/ e non /'nu/), lanciato nel 1983 da Richard Stallman, è la creazione di un sistema operativo completamente libero, chiamato Sistema GNU; all'interno del progetto vengono creati programmi per coprire ogni necessità informatica: compilatori, lettori multimediali, programmi di crittografia, ecc.
- Grazie al lavoro di Linus Torvalds è possibile usare il Sistema GNU con il kernel Linux, il sistema GNU/Linux.

Software proprietario



- Programmi non liberi, e di cui **non è possibile consultare e modificare i codici sorgenti**.
- Per esempio il software che viene venduto dai negozi di informatica o quello che il grande fornitore di software installa sui server dell'azienda.
- Il software proprietario si contrappone a quello libero in quanto l'utente deve **pagare** per poterlo utilizzare e non gode di alcun diritto di adattamento dello stesso.
- I codici **sorgenti** sono **riservati**.

Diritto d'autore sul software

- Con la modifica della legge 633 del 1941 sul diritto d'autore, i programmi per elaboratore vengono inclusi tra le opere di ingegno.
- In seguito alla Direttiva CEE del 1991 si vuole prevenire la duplicazione e la vendita dei programmi a fine di lucro.
- La sanzione pecuniaria prevista viene successivamente aggravata dal Dlgs 205 del 1996.

I reati informatici

- Nel corso degli anni Novanta la legislazione italiana si è allineata alle nuove esigenze dettate dalla sempre maggior diffusione delle tecnologie informatiche.
- Il software è protetto dal diritto d'autore, in quanto l'attività connessa alla sua creazione è stata riconosciuta come opera dell'ingegno.
- Il diritto d'autore (*copyright*) è riconosciuto al creatore di un'opera in cui sia presente un elemento di novità.

Legge n. 547 del 23 dicembre 1993

- La legge disciplina i seguenti crimini informatici, inquadrandoli come reati penali:
 - duplicazione o affitto di software non autorizzato;
 - importazione, distribuzione vendita o detenzione di software duplicato illegalmente;
 - manomissione di sistemi di protezione.
- Questi reati sono commessi non solo quando è possibile un vantaggio economico diretto, come nella vendita di software duplicato illegalmente, ma anche quando questo è indiretto, per esempio come risultato di un risparmio nelle spese.
- Ne consegue che è considerato reato penale anche la duplicazioni di software per uso personale o indipendentemente dalla qualità o quantità.

Licenza d'uso

- La licenza d'uso è un contratto tra il produttore di software e l'utente, che ne indica i limiti di utilizzo e le attività che l'utente può o non può svolgere.
- Solitamente, le licenze d'uso contengono clausole molto sbilanciate verso il fornitore: questi non si assume nessuna responsabilità in caso di malfunzionamenti del programma o di perdita di dati, oltre che di eventuali perdite riconducibili all'utilizzo del programma.
- L'utente acquista solo il **diritto di utilizzare** il software, ma non il suo sfruttamento economico: lo può utilizzare, ma non rivendere o modificare.
- Anche i programmi freeware, shareware, open source e liberi sono in genere rilasciati con una licenza d'uso, il cui contenuto riflette le libertà e i vincoli specifici della tipologia di software.

Registrazione del software

- L'autore di un programma ha la facoltà di registrare a pagamento una propria creazione presso uno specifico registro, mantenuto dalla SIAE; la registrazione non è obbligatoria, ma costituisce una garanzia aggiuntiva.
- Per un software registrato presso la SIAE
 - le pene per eventuali violazioni sono più severe;
 - prova di paternità;
 - data certa della creazione.
- La legge tutela la sola forma espressiva del software, non i suoi principi di base.
- Per esempio, è possibile creare liberamente un clone di Microsoft Word, ma non lo si può chiamare "Word" e neppure adottare la sua icona applicativa.

Decompilazione

- La decompilazione è l'attività mediante la quale viene ricostruito il codice sorgente a partire da un file eseguibile.
- La decompilazione è consentita solo per due motivi:
 1. ottenere l'interoperabilità con altri programmi;
 2. studiare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare idee e principi sui cui è basato.
- Il primo caso è riconosciuto solo quando siano presenti tutti i seguenti requisiti:
 - si possiede la licenza d'uso del programma;
 - le informazioni per ottenere l'interoperabilità non sono immediatamente disponibili;
 - la decompilazione sia limitata alle parti di codice necessarie a ottenere l'interoperabilità.